

Cass., civ. sez. I, del 5 luglio 2019, n. 18183

La Corte d'appello con sentenza del 26 agosto 2016, in accoglimento dell'impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto emessa dal Tribunale, ha pronunciato l'annullamento per dolo del contratto di cessione di 750 azioni, rappresentative del 50% del capitale sociale della C s.p.a., concluso tra i germani G e V il 29 luglio 2002, adottando altresì le pronunce consequenziali di condanna degli eredi dell'acquirente a restituire e ritrasferire le azioni, e l'alienante a restituire il prezzo ricevuto di € 3.075.000,00, oltre interessi dal 27 settembre 2002; ha, invece, respinto la domanda generica di condanna dell'acquirente al risarcimento del danno.

Ha ritenuto la corte del merito, per quanto ancora rileva, che il detto contratto - con il quale i fratelli avevano pattuito che colui il quale, fra i due, fosse risultato aggiudicatario in forza di un'«asta privata» (dai medesimi regolamentata in dettaglio) delle 750 azioni in titolarità dell'altro, versando il prezzo entro 180 minuti dalla chiusura dell'asta a mezzo bonifico bancario fosse viziato da dolo determinante, essendosi in seguito scoperto che il prezzo era stato pagato in parte con denaro appartenente alla stessa società, mediante il prelievo da una riserva di utili degli esercizi precedenti, appostati al passivo di bilancio in un fondo di riserva straordinario.

Dal momento che il venditore, ha accertato la Corte d'appello, ignorava la provenienza della provvista e che egli, in caso contrario, avrebbe immediatamente contestato l'aggiudicazione, essa ha concluso reputando che V abbia agito con dolo, che ben può essere anche omissivo, ai sensi dell'art. 1439 c.c., inducendo controparte in errore per ottenere la cessione del pacchetto azionario ed a proprio esclusivo vantaggio.

Infine, ha ritenuto che dall'annullamento del contratto derivi il ripristino della titolarità delle azioni in capo all'alienante, condannando di conseguenza l'acquirente alla restituzione e l'alienante, a sua volta, a restituire il prezzo ricevuto; mentre spetta alla società azione separata per il recupero di quanto ad essa sottratto.

2. - Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'omesso esame di fatto decisivo, nonché la violazione dell'art. 1439 c.c., in quanto la sentenza ha annullato il contratto, senza considerare che, in sostanza, l'importo, prelevato dalle casse sociali ed utilizzato come prezzo per l'acquisto d'asta, sarebbe stato attribuito al vincitore quando divenuto unico socio, con irrilevanza quindi dell'occultamento della provenienza della somma: onde il fatto non esaminato consiste nella sostanziale attribuzione della quota di utili a G, dal momento che essi potevano considerarsi già ricompresi nel prezzo elevato ricevuto e che l'alienante era di ciò consapevole; pertanto, manca la ravvisabilità di qualsiasi errore essenziale in capo al medesimo, non avendo l'omissione informativa determinato il suo consenso.

3. Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Esso lamenta che la sentenza abbia trascurato la circostanza secondo cui il prezzo di chiusura della c.d. asta teneva già conto della riserva di utili (di € 1.685.320,00) appostata al passivo del bilancio, prelevata dall'acquirente per risultare vincitore.

Ciò, nell'assunto del ricorrente, varrebbe altresì ad escludere l'errore in capo all'acquirente quale conseguenza del proprio dolo.

3.1. - Sotto il primo profilo, l'elemento addotto, a tacer d'altro, non è decisivo.

Ed invero - fermo, come del resto ammesso nello stesso ricorso, il pacifico prelievo occulto della riserva dalle casse sociali - in ogni caso il prezzo delle azioni non coincide con quello dato dal puro rapporto percentuale con il patrimonio sociale.

Nel contratto atipico concluso tra i contraenti, essi convennero che sarebbe divenuto unico socio colui che, all'esito di reciproche libere offerte secondo progressivi rilanci con le modalità predeterminate in apposito "regolamento", fosse prevalso, purché il versamento del prezzo fosse seguito entro 180 minuti dalla chiusura della c.d. asta (così descrive il meccanismo negoziale la sentenza impugnata).

Orbene, qualunque sia il metodo più idoneo prescelto per valutarne il "giusto prezzo" delle azioni in relazione all'oggetto ed al tipo della singola società - metodi diretti, che valutano le azioni in quanto tali, come titoli (prezzo di borsa; ma anche efficienza dell'organizzazione, prestigio aziendale, competenze del management, qualità dei dipendenti, ecc.) e metodi indiretti (valutazione del patrimonio e dell'azienda sociale), per lo più utilizzati in modo misto (cfr. Cass. 21 luglio 2016, n. 15025) - resta il fatto che esso non coincide con l'importo delle riserve, proporzionali alla percentuale di capitali detenuta dal socio.

Non senza aggiungere che, per le determinazioni del socio uscente, il pacchetto azionario ben avrebbe potuto avere un valore aggiuntivo, persino non patrimoniale o affettivo, al di là del mero valore intrinseco.

In definitiva, ove pure l'asta si fosse chiusa, secondo l'assunto del ricorrente, proprio al prezzo che lo stesso venditore - che si assume essere stato a conoscenza della predetta riserva di utili - avesse reputato idoneo a compensarlo per la perdita della partecipazione sociale, ciò niente muterebbe, quanto all'integrazione della fattispecie ex art. 1439 c.c.

La norma prevede invero che il dolo di un contraente sia causa di annullamento del contratto, quando i raggiri usati siano tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Come si vede, nessun cenno al pregiudizio che dal contratto sia derivato, quale elemento condizionante l'azione di annullamento.

Quale sanzione avverso il vizio del volere che abbia inficiato la manifestazione del consenso, l'annullamento del contratto prescinde invero dalla esistenza, oppur no, di un danno al patrimonio del contraente: a differenza di altre fattispecie (cfr. art. 2373 c.c.), l'induzione in errore o l'esercizio della violenza o la falsa rappresentazione della realtà, nota all'altro contraente, producono il vizio di annullamento del contratto, indipendentemente dal danno o dal pericolo di danno, che non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di tale invalidità negoziale. Ciò, in ossequio alla nostra tradizione giuridica millenaria, che dal diritto romano trasmigra nelle moderne costituzioni, secondo cui la buona fede deve necessariamente improntare ogni momento del rapporto tra i contraenti, pena il disvalore ricollegato dall'ordinamento a condotte che da essa si discostino.

Quanto alla stessa dedotta circostanza, secondo cui il prezzo di chiusura della c.d. asta teneva già conto della riserva di utili, giova appena aggiungere che costituisce fatto del quale la sentenza non parla e che non risulta in nessun modo, quindi, neppure accertato.